



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena

FARMACIA COMUNALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: FORNITURA DI ELETTRODI PER ECG E HOLTER DA EFFETTUARE
NELLA FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
CERACARTA SPA - CIG B7E627B4B3**

Data : **07/08/2025**

N. **215**

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste:

- la deliberazione consiliare n. 61 del 20/12/2024 “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025/2027”;
- la deliberazione consiliare n. 62 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI FINANZIARI 2025/2027
- la deliberazione n. 108 del 27/12/2024 con la quale la Giunta comunale, in relazione a quanto disposto dall'art. 107 e 169, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha approvato il programma gestionale contenente l'individuazione dei capitoli di bilancio BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI;

Dato atto che risulta necessario acquistare elettrodi al fine di effettuare gli ECG e HOLTER presso la Farmacia Comunale;

Verificato che il bilancio anno 2025 presenta la necessaria disponibilità al seguente capitolo che attiene alle attività gestionali di cui alla presente determina:

- al Capitolo 1314 art. 00 “Spese funzionamento farmacia comunale” ;

VISTO l'art. 17 del d.lgs. 36/2023 (Fasi delle procedure di affidamento) che prevede ai primi 3 commi:

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

3. Le stazioni appaltanti...concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

RICHIAMATO il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 36/2013 e suoi Allegati, entrato in esecuzione il 1^o luglio 2023, per le procedure di affidamento di appalti di LL.PP. e di forniture di beni e servizi (con contestuale abrogazione del D.lgs 50/2016);

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO - ai sensi del predetto art. 17 del D.lgs 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL - che il presente atto costituisce "determina a contrarre" avente le seguenti caratteristiche essenziali:

- Fine ed oggetto del contratto: acquisto di elettrodi per effettuare ECG e HOLTER presso la Farmacia Comunale;
- Importo del contratto: € 52,80 oltre IVA;
- Forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato(ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50);
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.lgs 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1 del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18 non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- che, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, l'operatore ha rilasciato apposita autodichiarazione, conservata in atti;

RICHIAMATO l'art. 49 del d.lgs. 36/2023 sul "principio di rotazione" con cui il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, per cui il "principio di rotazione" non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

CONSIDERATO pertanto - per il contratto oggetto del presente affidamento - che il "principio di rotazione" di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per le seguenti motivazioni:

- trattasi di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro;
- trattasi di primo acquisto;

RITENUTO di affidare alla Ditta CERACARTA SPA la fornitura di n. 800 elettrodi come da preventivo assunto al prot. 5007/2025 per un importo di € 64,42 oltre IVA;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa nel Bilancio di previsione del corrente e.f. ed ACCERTATO CHE a norma dell'art 183, commi 5, 6 e 8 del D.Lgs 267/2000:

- la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa;
- l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

DATO ATTO CHE

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG (indicato in oggetto) nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti (in autodichiarazione dell'OE);
- è stato acquisito il DURC ON LINE INPS_45995232 Data richiesta 24/05/2025 Scadenza validità 21/09/2025

in conformità alle disposizioni vigenti sulla regolarità contributiva delle imprese (conservato nel fascicolo)

VISTI:

- il TUEL - D.lgs. n. 267/2000;
- la legge 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" - e successive modifiche.
- la Legge 190/2012 e la normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- lo Statuto Comunale; il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 107, comma 3°, del TUEL sulla base del quale spettano ai Dirigenti / Responsabili di EQ gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 26 del 30/06/2025 con cui è stata attribuita la responsabilità gestionale del Settore Farmacia, cui sono attribuite competenza e risorse per la gestione dell'affidamento di contratto di appalto in oggetto;

DATO ATTO che la sottoscrizione della presente Determina - ai sensi dell'art 147-bis del TUEL sui controlli interni e della normativa e Piani per la prevenzione della corruzione (con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90 e dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013) - si configura per il Responsabile gestionale firmatario della determina:

- come attestazione della regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;
- come attestazione che non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale - per se stesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

00136740404

1. di affidare alla **Ditta CERACARTA SPA – Via SECONDO CASADEI 14 FORLI' FC 47122 - P.IVA 00136740404** la fornitura di n. 800 elettrodi per effettuare ECG e HOLTER presso la Farmacia Comunale;
2. .di impegnare la spesa complessiva di **€ 64,42 IVA compresa, al cap. 1314 art. 00** Miss 14 prg 02 tit 1 "Spese funzionamento farmacia comunale" del bilancio corrente;
3. .di dare atto che il Cig è il seguente: **B7E627B4B3**
4. la spesa verrà liquidata mediante presentazione di regolare fattura;
5. l'esigibilità dell'operazione avverrà nel corso del 2025;
6. l'esecuzione di tale fornitura non genera alcun rischio da interferenze ex art.26

comma 3 del D.lgs 81/2008, come modificato con D.Lvo n.106/2009, pertanto non si è provveduto alla redazione del DUVRI e gli oneri per la sicurezza ammontano ad €. 0,00

7. DARE ATTO che l'aggiudicatario:

- è esonerato - ai sensi dell'art. 103 c.11, del D.Lgs. 50/2016 - dal costituire la cauzione definitiva a garanzia del presente affidamento, data l'esiguità della spesa;
- RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 - il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Masotti Fiorenza responsabile del Servizio;

8. di trasmettere la presente determina all'affidatario quale conferma d'ordine mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ex art. 32 c.14 D.Lgs. 50/2016).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASOTTI FIORENZA

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993*